



Ordine degli architetti  
pianificatori paesaggisti e  
conservatori della provincia  
di Salerno

aprile - giugno 2009

a cura di  
arch. Maria Gabriella Alfano  
arch. Consuelo De Pascale

# informa news

Sped. abb. postale comma 34 art. 2 legge 549/95  
autorizz. n.589 del 31.10.83 - trib. di Salerno  
periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

*Insero staccabile - Norme, Circolari, Giurisprudenza*

Attività del Consiglio pag. 2

Approfondimenti e news pag. 5

Dagli Enti pag. 13

## Attività del Consiglio

Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici  
del Comune di Laurino  
Piazza A. Magliani  
84057 LAURINO (SA)

e, p.c., All'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di lavori, servizi e forniture  
Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture  
Ufficio Istruttoria Regioni Area Sud  
via di Ripetta n. 246  
00186 ROMA

### Oggetto: Avvisi pubblici per conferimento di incarichi professionali inferiori ad euro 100 mila

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, dove elettivamente domicilia, ai fini del presente atto,

#### PREMESSO CHE

- con gli avvisi di cui in oggetto, sono state indette selezioni pubbliche per l'affidamento dei seguenti incarichi professionali:

- progettazione definitiva ed esecutiva e, a finanziamento dell'opera, la DD.LL. per l'intervento di "Ripristino del sentiero la voce del Calore e la realizzazione di piazzole di sosta ed area pic - nic" - prot. n. 1515 dell'11.04.2009;
- progettazione definitiva ed esecutiva e, a finanziamento dell'opera, la DD.LL. per l'intervento di "Recupero e valorizzazione sentiero Gorgonero - Valle Soprana" - prot. n. 1536 del 14.04.2009;
- progettazione definitiva ed esecutiva e, a finanziamento dell'opera, la DD.LL. per l'intervento di "Sistemazione - adeguamento e ripristino della strada rurale Fratte - Vesolo - Croce di Pruno" - prot. n. 1537 del 14.04.2009;

#### CONSIDERATO CHE

- gli avvisi di selezione, formulati in maniera pressoché identica, sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, alla stregua di quanto segue:

1) Erronea o mancata indicazione di classe e categoria dell'intervento oggetto degli incarichi. Ed invero, nell'avviso di selezione prot. n. 1515/09, si riporta l'indicazione della 1c quale classe e categoria dell'intervento, che invece appare più correttamente ricompreso nella Via, con conseguente errata formulazione del calcolo del corrispettivo a base di gara. Negli avvisi di selezione prot. nn. 1536 e 1537/09, invece, è del tutto mancante l'indicazione della classe e categoria dell'intervento, sicché non si comprende come sia stato formulato il corrispettivo a base di gara.

2) Illegittima selezione dei concorrenti da invitare all'offerta fondata sull'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo.

Tale criterio di preselezione dei professionisti da invitare appare gravemente lesivo dei principi comunitari in tema di concorrenza e non discriminazione, laddove all'evidenza volto a favorire gli operatori "locali" rispetto agli altri concorrenti interessati alla selezione. Tale previsione appare ancor più discriminatoria in combinazione con l'altra, contenuta negli stessi avvisi, di presentazione delle istanze di partecipazione "esclusivamente al protocollo generale dell'Ente", che sottende l'intendimento di escludere la presentazione a mezzo del servizio postale, a cui negli avvisi non si fa alcun riferimento.

Si fa presente, al riguardo, che l'art. 91 del Cod. Appalti, al co. II, impone il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nella selezione dei concorrenti cui affidare incarichi di progettazione e, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare, il rispetto delle procedure di cui all'art. 57 co. VI dello stesso Codice Appalti; quest'ultima disposizione, poi, prescrive che l'individuazione degli operatori da consultare debba avvenire "nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione".

Sicché, è da escludersi radicalmente che il sistema di cernita dei cinque concorrenti da invitare fondata su un fattore del tutto casuale e fortuito qual è l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo possa dirsi compatibile con le sopra menzionate disposizioni ed i principi in esse richiamati.

3) Illegittima subordinazione del pagamento dei compensi professionali al conseguimento del finanziamento.

Tale disposizione è palesemente violativa del divieto di cui all'art. 92 co. I del D. Lgs. 163/06, che così recita: "*Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata*".

Né la previsione di riconoscimento di un semplice rimborso spese (per euro 3mila compresa IVA e spese generali, in relazione all'incarico di cui all'avviso prot. n. 1515/09; per euro 1.000 onnicomprensivi, in relazione agli incarichi di cui agli avvisi prot. n. 1536 e 1537/09) può dirsi conforme al dettato normativo, laddove comunque si vulnera irrimediabilmente il diritto al valore della prestazione professionale, riconoscendo un rimborso forfetario neanche idoneo alla copertura delle spese effettive.

Tutto ciò premesso, con la presente, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

#### INVITA

Il Comune di Laurino, in persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ad annullare, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, gli avvisi sopra elencati ed a riproporli, emendati dai vizi sopra rilevati.





Sin d'ora si investe l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture - Ufficio Istruttoria Regioni Area Sud a dar corso, con la massima sollecitudine, agli opportuni accertamenti ispettivi, di verifica e di controllo dei fatti sopra denunciati, con ogni conseguenza di legge.

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Presidente  
(Arch. Pasquale Caprio)

Il Consigliere Segretario  
(Arch. M. Gabriella Alfano)

\*\*\*\*\*

## Comune di Laurino

All'albo Pretorio - sede  
Al Sito della Stazione Appaltante  
e p.c. All'Ordine degli Architetti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Salerno  
Via G. Vicinanza, 11 -84123 Salerno

**Oggetto: Avvisi pubblici per conferimento di incarichi professionali.  
Comunicazione di sospensione del procedimento.**

Facendo seguito alla nota dell'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, prot. 663/F1-G1 del 15.05.2009 annotata al Prot. generale dell'Ente in data 18.05.2009 al n. 2205, con la quale viene rivolto l'invito ad annullare le procedure per il conferimento dei seguenti incarichi professionali, in quanto viziati da cause di illegittimità:

- Prot. 1515 del 11.04.2009 ad oggetto: "Ripristino del Sentiero la Voce del Calore e la realizzazione di Piazzola di sosta a Pic-Nic".

- Prot. 1536 del 14.04.2009 ad oggetto: "Recupero e Valorizzazione del Sentiero Gorgonero - Valle Soprana";

- Prot. 1537 del 14.04.2009 ad oggetto: "Sistemazione ed adeguamento della strada Rurale Fratte - Vesalo-Croce di Pruno".

Considerato che tra le cause di illegittimità evidenziate con la nota di cui sopra, vi è anche e soprattutto quella di: *"illegittima subordinazione dei pagamenti professionali al conseguimento del finanziamento"* in violazione a quanto sancito dall'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 ritenendo inadeguata la somma che verrebbe corrisposta al professionista in caso di non ammissibilità a finanziamento delle opere in argomento.

Evidenziata la circostanza che per carenza di disponibilità finanziarie l'ente non è in grado di sostenere spese maggiori di quelle preventivate in caso di non ammissibilità a finanziamento delle opere in argomento.

Tanto premesso e considerato, non essendoci al momento soluzione per ottemperare a quanto indicato nel punto precedente, giustamente evidenziato dal suindicato Ordine, in regime di autotutela, il sottoscritto Ing. Luigi Angione, nella qualità di responsabile del servizio LL.PP. di Laurino

## DISPONE

la sospensione immediata delle procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione relativi alle OO.PP. innanzi citate, per l'impossibilità di reperire ulteriori somme da corrispondere ai professionisti incaricati anche in caso di mancato finanziamento dell'opera. Di quanto sopra, oltre alla pubblicazione sul Sito e all'Albo Pretorio, ne sarà data comunicazione a tutti i professionisti che hanno presentato istanza di partecipazione.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Ing. Luigi ANGIONE)

\*\*\*\*\*

*Al Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva del Comune di Controne  
P.zza Umberto I, 37  
84020 CONTRONE (SA)*

*e, p.c., All'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture  
Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture  
Ufficio Istruttoria Regioni Area Sud  
via di Ripetta n. 246  
00186 ROMA*

*e, p.c., All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno  
Traversa Marano, 15  
84121 SALERNO  
TRASMISSIONE A MEZZO FAX*

*e, p.c., All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia  
C.so Roma, 88 sc. A  
71100 FOGGIA*

**Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento di incarico professionale relativo a progettazione preliminare per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, dove elettivamente domicilia, ai fini del presente atto,

## PREMESSO CHE

- con l'avviso di cui in oggetto, è stata indetta selezione pubblica per l'affidamento di incarico professionale relativo alla sola progettazione preliminare di alloggi ERP, per un importo a base di gara di euro 4.200,00;

- Il sistema di aggiudica previsto è quello del criterio del prezzo più basso;

- in data 25.03.2009, si è svolta la gara, che si è conclusa con l'aggiudicazione in via provvisoria del servizio di progettazione in favore dell'ATP Ing. Mauro Ernesto - Ing. Mariano



Giuseppe che hanno proposto un ribasso percentuale del 100% sul prezzo a base di gara, con integrale rinuncia, dunque, alla prestazione economica;

- con determina n. 65 del 26.03.2009, poi, il Responsabile dell'UTC di Controne ha approvato gli esiti di gara e disposto l'aggiudica in via definitiva del servizio di progettazione preliminare;

#### CONSIDERATO CHE

- sia l'avviso di selezione che gli esiti della gara sono illegittimi e vanno rimossi:

#### QUANTO AL BANDO DI SELEZIONE

- Appare, innanzitutto, arbitrario l'operato della Stazione Appaltante, che ha individuato la tipologia della procedura selettiva, per incarichi professionali di importo inferiore ad euro 100 mila, tramite scissione del valore dei corrispettivi dei singoli servizi tecnici che, invece, non possono essere frazionati, laddove, ai sensi dell'art. 91 del Codice degli Appalti, è imposta la sommatoria dei corrispettivi dei vari servizi tecnici (tutti i livelli della progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, la D.L., il coordinamento per la sicurezza); sulla base dell'importo presunto delle opere, ammontante ad euro 860mila, nonché della classe e categoria dell'intervento, l'importo delle prestazioni tecniche è sicuramente superiore ad euro 100 mila. Con la conseguenza che si è al cospetto di una violazione del divieto di frazionamento dell'incarico.

- Ancora, non si comprende sulla base di quali parametri sia stato formato l'importo presunto della prestazione relativa alla progettazione preliminare di euro 4.200,00, laddove, sulla base dell'importo delle opere quantificato in euro 860.000,00, il valore delle prestazioni ex D.M. 04.04.2001 ammonta ad euro 7.049,93; si fa, peraltro, rilevare che, laddove la Stazione Appaltante abbia inteso dare applicazione alla riduzione dell'importo della prestazione del 20%, ai sensi dell'art. 4 D.L. 65/1989, tale possibilità non è più attuabile, a seguito dell'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari (cfr. determinazione Autorità Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 4/2007), atteso che o è il ribasso offerto in sede di gara a fissare l'importo effettivo, o la P.A. non pretende ribassi ed attua sull'importo della prestazione a tariffa lo sconto del 20% (peraltro, sulle sole spese e non anche sugli onorari).

Tutto ciò, fermo restando che, anche a voler applicare la riduzione del 20%, l'importo a base di gara non sarebbe comunque quello individuato nell'avviso.

#### QUANTO AL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento, come detto, è avvenuto in favore di raggruppamento di professionisti, che ha offerto, tramite il ribasso del 100%, una prestazione professionale gratuita.

Innanzitutto, il comportamento dei professionisti aggiudicatari è da stigmatizzare ed all'uopo la presente viene inviata agli Ordini professionali di appartenenza degli stessi, affinché valutino tale comportamento ai fini del rispetto o meno delle norme deontologiche, con eventuale attivazione delle relative procedure disciplinari.

In ogni caso, alla P.A. incombeva il precipuo obbligo di escludere l'offerta, consistente in una proposta contrattuale nella quale manca radicalmente il valore della controprestazione dell'incarico professionale da svolgere e, con essa, la causa stessa del rapporto sinallagmatico.

Cosa ancor più grave è che la rinuncia al compenso è da intendersi con ogni probabilità connessa all'aspettativa di acquisizione degli ulteriori incarichi prestazionali, che di contro andranno fatti oggetto di autonome e distinte procedure di evidenza pubblica; sicché, trattasi di aspettativa del tutto indebita ed ingiustificata e che la P.A. vorrà sicuramente evitare di concretizzare, per non incorrere in comportamenti di dubbia liceità.

Tutto ciò premesso, con la presente, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

#### INVITA

Il Comune di Controne, in persona del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentivo, ad annullare, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, il bando ed il provvedimento di affidamento dell'incarico professionale di cui in oggetto, ed a riproporlo, emendato dai vizi sopra rilevati.

Sin d'ora si investe l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture - Ufficio Istruttoria Regioni Area Sud a dar corso, con la massima sollecitudine, agli opportuni accertamenti ispettivi, di verifica e di controllo dei fatti sopra denunciati, con ogni conseguenza di legge.

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario  
(Arch. M. Gabriella Alfano)

Il Presidente  
(Arch. Pasquale Caprio)

\*\*\*\*\*

*Al Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo  
del Comune di Maiori  
Corso Regina, 71  
84010 MAIORI (SA)*

*e, p.c., All'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture*

*Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture  
Ufficio Istruttoria Regioni Area Sud  
via di Ripetta n. 246  
00186 ROMA*

**Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento di incarico professionale relativo a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria lavori di "Riqualficazione Paesaggistica e Manutenzione Straordinaria delle zone di San Pietro, Santa Caterina, Via Pontecellese, Via Vena e Via G. Capone**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, dove elettivamente domicilia, ai fini del presente atto,

#### PREMESSO CHE

- con l'avviso di cui in oggetto, è stata indetta selezione pubblica per l'affidamento di incarico professionale, con importo quantificato in euro 32.500,00;
- senonché, tale avviso risulta illegittimo sotto diversi profili:

#### 1) COMPENSI

1.1- Innanzitutto, manca qualsiasi riferimento a classi e categorie delle opere ex art. 14 L. 143/49 e s.m.i., sicché non si comprende su che basi sia stato formato l'importo presunto delle prestazioni;

1.2- tra i servizi oggetto delle previste prestazioni, manca il riferimento al coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione (pag. 2 dell'avviso), malgrado in altra parte del bando ne sia previsto lo svolgimento da parte dell'affidatario; tanto lascia presumere che il relativo compenso non sia stato affatto conteggiato;

1.3- All'interno dell'importo della prestazione, è computata anche la voce "oneri per espropri" (?!), previsione a dir poco oscura se non clamorosamente illegittima, laddove intesa nel suo senso letterale;

1.4- Nella previsione di assoggettamento a ribasso del prezzo offerto, si stabilisce l'applicazione di un'ulteriore riduzione dell'importo complessivo della prestazione (onorario + spese) del 20%, ai sensi dell'art. 4 D.L. 65/1989; ma tale previsione non è più attuabile, a seguito dell'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari (cfr. determinazione Autorità Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 4/2007), atteso che o è il ribasso offerto in sede di gara a fissare l'importo effettivo, o la P.A. non pretende ribassi ed attua sull'importo della prestazione a tariffa lo sconto del 20% (peraltro, sulle sole spese e non anche sugli onorari).

#### 2) MODALITA' DI AGGIUDICA

2.1- La previsione di attribuzione di punteggi per raggruppamenti che associno professionisti di sesso femminile (!) è del tutto arbitraria ed illogica;

2.2- Il bando prevede l'attribuzione di un rilevante punteggio (35 punti) per la relazione tecnico - organizzativa, laddove è del tutto evidente l'estrema "opinabilità" e, quindi, l'abnorme dilatazione del limite discrezionale della scelta di un punteggio anziché di un altro, con riferimento a tale criterio, che darebbe modo al soggetto tenuto a giudicare i candidati di avvantaggiare o svantaggiare insindacabilmente uno di essi, in violazione delle più elementari regole in tema di concorrenza e par condicio. Violazione, questa, aggravata dalla circostanza che la valutazione della relazione non è presidiata dalla segretezza ed anonimato del concorrente che l'ha redatta. Tale relazione, infatti, dev'essere semplicemente

imbustata, in uno agli altri documenti richiesti nella busta "B";  
2.3- Il bando, ancora, impone la presentazione di un curriculum professionale, nel quale devono essere indicati gli incarichi analoghi già svolti, però per il C.P. non è prevista l'attribuzione di alcun punteggio.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, con la presente, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

#### INVITA

Il Comune di Maiori, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, ad annullare, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, il bando approvato con determina n. 135 del 18.03.2009 per l'affidamento dell'incarico professionale di cui in oggetto, ed a riproporlo, emendato dai vizi sopra rilevati.

Sin d'ora si investe l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture - Ufficio Istruttoria Regioni Area Sud a dar corso, con la massima sollecitudine, agli opportuni accertamenti ispettivi, di verifica e di controllo dei fatti sopra denunciati, con ogni conseguenza di legge.

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario  
(Arch. M. Gabriella Alfano)

Il Presidente  
(Arch. Pasquale Caprio)

\*\*\*\*\*

#### Posta Certificata

In relazione all'incontro sulla posta certificata che si svolto il 15 giugno u.s. invitiamo i colleghi che ancora non l'avesse fatto a comunicare con urgenza all'Ordine l'indirizzo di posta elettronica.

## Approfondimenti e News

### Salerno, l'ex-cava rinasce con Perrault

Nasce da un'ex cava il progetto di Dominique Perrault per uno «zenith», sul modello delle sale concerti francesi, da costruire tra i comuni di Salerno e Baronissi. Vicino all'autostrada, in un'area strategica al margine di Porta Ovest, il complesso di edifici si dovrebbe aggrappare come un "polipo" alle pareti della cava dismessa, e in una serie di cerchi concentrici, prevede spazi aperti e chiusi, negozi, uffici e spazi per lo spettacolo. Con questa soluzione, la famiglia Painone, proprietaria dell'area, punta a riqualificare la cava, realizzando anche un albergo a quattro stelle e un parcheggio per 2.800 posti auto, ristoranti, un polo ludico con discoteche e un centro benessere. Una ferita nel paesaggio si trasformerebbe così in un attrattore turistico e culturale.

Il progetto, ambizioso, non è l'unico in Italia mirato a valorizzare le vecchie cave in chiave economica, dopo il ripristi-



no ambientale. Anche se sono ancora poche le iniziative concrete. Sulla stessa linea ha già lavorato lo studio Centola & Associati che ha presentato otto progetti alla Regione Campania (per un investimento di 15 milioni) volti a riqualificare alcune cave delle 70 censite nella Comunità montana del Vallo di Diano, ma anche lo studio Obr che firma il recupero delle cave di Bisentrato per il Gruppo Rocca. «La proprietà ha già iniziato a rimboscare le sponde – spiega Paolo Brescia, Obr –. Abbiamo presentato il preliminare per il primo lotto e aspettiamo le autorizzazioni per proseguire. Sono previste funzioni residenziali e per il tempo libero, gli edifici non saranno alti più di due piani, ma l'obiettivo è soprattutto aprire alla città il lago (creato dall'attività estrattiva)». Per il maxipiano del Biovallo oltre ai progetti già presentati da Centola sono previsti anche nuovi incarichi e alcuni concorsi di progettazione.

Iniziativa d'eccellenza promossa dai privati e sostenute da amministrazioni fiduciose sulle ricadute economiche e occupazionali. Tra i progetti già realizzati spicca il recupero delle cave di Fantiano a Grottaglie (Ta) portato a termine dallo studio Donati D'Elia Associati. I luoghi prima deputati all'estrazione di tufo ora ospitano un teatro all'aperto (sede stabile del teatro di Fantiano) e un parco attrezzato per attività culturali. Lo scorso anno, l'associazione dei cavaatori della provincia di Modena ha attivato il progetto «Ex cave». «L'operazione – spiega Annamaria Prandi, studio Ludens, curatore scientifico del programma – intendeva replicare una sorta di Iba (l'esposizione internazionale di ristrutturazione urbana promossa dai governi regionali tedeschi) sul territorio modenese, recuperare i paesaggi feriti facendo dialogare cavaatori, associazioni, imprese ed enti locali». A Stoccolma dove c'era una cava è stato costruito un cimitero, a Barcellona delle piscine pubbliche, in Portogallo lo stadio di Braga, in Svezia un centro per la musica. «In Germania – spiega Prandi – l'Iba tuttora in corso riguarda proprio il recupero di un sistema di cave nella regione della Lusezia. In Italia quando si presenta un piano estrattivo è obbligatorio presentare un progetto di recupero post, ma questo non avviene quasi mai».

I pochi progetti *in fieri*, dal Veneto alla Campania prevedono solo il rimboschimento. Sono ancora rari i casi in cui i proprietari scelgono di inventare economie per rigenerare le cave. Pantelleria ha appena lanciato un concorso per il recupero della cava Mursia, dismessa dalla fine degli anni '90, per creare un parco per la Cultura e gli spettacoli. Al vincitore andrà un premio di 40mila euro e le domande di partecipazione devono pervenire entro il 29 maggio. Residenze a basso consumo, un albergo, un palasport, spazi commerciali e un museo dell'acqua. Sono le funzioni che i veneti Made associati hanno proposto per il recupero di ex cave, per 4,5 milioni di superficie, a sud del comune di Veduggio (Tv). L'incarico – spiega Michela De Poli, socia dello studio – ci è stato affidato da tre cavaatori in vista delle concessioni». Il piano è allo studio: ai cavaatori dovrebbe spettare l'onere del recupero del paesaggio e la sistemazione viabilistica; per le nuove attività è previsto un coinvolgimento di altri privati.

## I progettisti ad Alfano: «Ripristiniamo le tariffe»

Dopo l'incontro della settimana scorsa ecco le misure anticrisi proposte dagli Ordini: si parte con l'addio al «decreto Bersani»

Approfittando del vento di riforma innescato dalla crisi, gli Ordini professionali tornano compatti alla carica per il ripristino di tariffe minime. Dopo un primo incontro con il ministro Guardasigilli, Angelino Alfano, il Comitato unitario professioni (Cup) lavora a ritmo serrato per presentare in tempi brevi al ministero di Grazia e Giustizia un progetto di legge con una serie di misure anticrisi.

E punto di partenza è l'articolo 8 del disegno di legge popolare presentato la scorsa legislatura (atto Camera n. 3277). In estrema sintesi, quest'ultimo prevede la riforma dei contratti sulle prestazioni professionali, con l'introduzione di forme anche temporanee di accordo tra professionisti; sanzioni a presidio del titolo professionale; modifiche alla disciplina sul diritto di autore; nuove forme di trasferimento tra vivi e mortis causa degli studi professionali; norme sui rapporti di collaborazione interne agli studi; riordino della legislazione su finanziamenti, incentivi per estendere questi aiuti dalle imprese agli studi professionali.

### IL NODO TARIFFE

Ma a prescindere da questi punti di partenza, in parte superati, è indubbio che il primo degli argomenti che gli ordini professionali affronteranno con il ministero riguarderà le tariffe, abolite nel 2006 dal «decreto Bersani».

«Nel pacchetto che andremo a discutere – dice Sergio Polese, ingegnere, segretario e tesoriere del Cup – vorremo portare avanti il discorso delle tariffe, soprattutto per quel che riguarda le opere pubbliche, magari fissando dei limiti in percentuale ai ribassi consentiti».

### LE ALTRE MISURE

«Per rilanciare le professioni tecniche – osserva Polese – occorre innanzitutto restituire al progetto la sua centralità, un po' come era stabilito originariamente dalla Merloni; per questo si dovrebbe ridurre il ricorso all'appalto integrato fare più gare di media piccola dimensione, anziché i maxibandi, che avvantaggiano le grandi società a scapito dei professionisti». Per render più competitivi gli studi, sarebbe inoltre utile istituire l'istituto delle società professionali. «Oltre ad avere vantaggi dal punto di vista fiscale una società professionale potrebbe affrontare meglio i costi per partecipare ai bandi più rilevanti», osserva Polese. Infine, i progettisti potrebbero affrontare meglio la crisi se si sbloccassero tutte quelle riforme, che da diverso tempo sono in cantiere a livello urbanistico.

\*\*\*\*\*

## Salerno, urbanistica più snella

*In due anni realizzate solo poche iniziative in base al piano firmato Bohigsa*

Il Comune di Salerno sblocca le norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale con una variante ad hoc





per snellire e semplificare le procedure edilizie. Il Piano, elaborato dall'architetto catalano Oriol Bohigas, è stato approvato nel novembre del 2006, ma in oltre due anni sono state realizzate solo poche iniziative. «Abbiamo individuato le criticità del Puc in corso d'opera – spiega Domenico De Maio, assessore all'Urbanistica –. Alcuni progetti in itinere erano bloccati e abbiamo deciso di intervenire con una variante. È un modo per dare maggiore mobilità ai privati più volenterosi». Il primo problema riguarda i comparti e i piani attuativi dei comparti, in cui sono state suddivise le aree di nuova edificazione di Salerno. I comparti sono troppo grandi, per aree spesso divise fra più proprietari da mettere d'accordo. Vengono così introdotti i subcomparti «al fine di consentire – come si legge nella variante – un più rapido avvio delle procedure e dell'attuazione del Puc». Altro punto interessa i parcheggi. La variante stabilisce che «le superfici standard per parcheggi pubblici correlate a insediamenti residenziali, in situazione di difficoltà di reperimento delle aree, possono essere distribuite su livelli diversi sia sul suolo che nel sottosuolo delle aree standard o in quelle da adibire a verde pubblico attrezzato». Una ulteriore norma riguarda gli edifici esistenti che, se ricadenti nelle aree di trasformazione, possono essere conservati, ma in questo caso i proprietari degli immobili esistenti non avranno diritti edificatori in un'altra zona della città.

Inoltre, il Comune dà la possibilità a soggetti privati, che abbiano in concessione almeno 200 metri di spiaggia, di «realizzare stralci significativi del piano particolareggiato», mentre i proprietari dei terreni destinati a parchi pubblici, possono anticipare «anche per parti significative, il disegno generale del Parco». Per il direttore dell'Ance di Salerno, Giovanni Veneri, «la variante approvata è sicuramente utile, ma da sola non basta a contrastare la crisi che attraversa il settore. Gli oneri di urbanizzazione sono troppo alti e i Pua vanno rivisti da un punto di vista economico-finanziario». Dei 67 Piani a iniziativa privata previsti dal Puc ne sono stati presentati 13. Di questi solo uno è partito. Si tratta del progetto, approvato dall'amministrazione nel febbraio 2008, proposto dalla Tremme investimenti immobiliari Srl che prevede la riqualificazione urbana, edilizia e ambientale del complesso immobiliare di via Irno già sede della società autotrasporti Sita Spa. L'intervento, per un investimento di circa 10 milioni, prevede la realizzazione di un edificio di otto piani, di una piazza e di parcheggi interrati.

\*\*\*\*\*

## Il Catasto sperimenta nuove procedure informatiche per “unire” terreni e fabbricati

*È partita dagli uffici provinciali di Siena, Como, Rieti, Isernia, e Rimini la sperimentazione delle nuove procedure informatiche che dovrebbero semplificare l'iscrizione delle nuove costruzioni, aumentando l'integrazione fra il Catasto terreni e quello fabbricati.*

La circolare n. 1 dell'8 maggio 2009 dell'agenzia del Territorio ha introdotto nuove norme per l'accatastamento dei fabbricati.

## La semplificazioni

L'integrazione e semplificazione degli adempimenti per l'iscrizione al catasto dei nuovi fabbricati, l'istituzione di una nuova categoria catastale virtuale, nel caso di aree ancora iscritte al catasto terreni, ma destinate all'edificazione, sono i contenuti sostanziali della circolare n. 1, dell'8 maggio 2009, proc. ir 25.818, emanata dall'agenzia del Territorio.

L'obiettivo è rendere automatica la continuità storica delle intestazioni e disporre la sperimentazione della nuova procedura a partire dall'11 maggio 2009, presso gli Uffici provinciali di Siena, Como, Rieti, Isernia e Rimini.

Peraltro, per rendere di fatto automatiche operazioni che attualmente devono essere effettuate con due procedimenti distinti (mediante l'utilizzo del programma Pregeo, per l'aggiornamento della mappa, col tipo mappale e col programma Docfa per le denunce al Catasto dei fabbricati) è necessario che gli uffici abbiano reso correlate le mappe dei due catasti, operazione non ancora effettuata da molti uffici, mentre nella maggioranza dei casi, il supporto geometrico non solo è unico per entrambi, ma essendo stato digitalizzato, è reso disponibile su base informatica.

Di conseguenza, per il momento, questa procedura sarà applicabile solo nel caso di mappe correlate, e presso i 17 uffici che sperimentano il nuovo programma Pregeo 10, che prevede la trasmissione per via telematica dei tipi di frazionamento e tipi mappali, il cui utilizzo sarà esteso gradualmente ad altri uffici e infine reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale.

Seguono poi le procedure tecniche da seguire, nel caso di incompletezza dei dati anagrafici e Codice fiscale dei singoli intestati o della titolarità del possesso; mancata o errata registrazione di una voltura e, infine, il possesso non legittimato da atti legali.

## Il catasto terreni

Con la nuova procedura, la presentazione del tipo mappale per l'edificazione in corso di un nuovo fabbricato, produce l'iscrizione con nuovo identificativo di particella, nella partita speciale 1 (area di enti urbani e promiscui), quindi la sua iscrizione al Catasto dei fabbricati, con lo stesso identificativo e la medesima intestazione esistente nel Catasto terreni, individuata con la nuova categoria fittizia istituita, la F/6 (fabbricato in attesa di dichiarazione).

In tal modo il quadro generale delle categorie viene integrato come si evince dal prospetto pubblicato di seguito.

Successivamente, a fabbricato ultimato, al momento della presentazione delle singole denunce catastali, viene soppressa: la categoria F/6, ma viene mantenuto il numero di particella, poi attribuito a ciascuna unità col proprio subalterno, identificativo delle nuove denunce relative ad abitazioni, uffici, box, negozi, magazzini, laboratori, opifici, alberghi, teatri, ospedali, supermercati, edifici terziari ecc.

Le tipologie di documento che sono previste dalle procedure Pregeo 10, sono quelle relative ai Tipi mappali, con la sigla Tm, che indicano: Conformità della mappa e conferma del numero di particella; Conformità di mappa e variazione del numero di particella; Nuova costruzione sull'intera particel-



la; Nuova costruzione ricadente in una particella definita da precedente frazionamento; Inserimento di nuovo fabbricato; Inserimento di nuovo fabbricato e scorporo di corte (Tm con stralcio di corte) e infine Tf tipo di frazionamento e tipo mappale.

Nel caso che più aree di difforme proprietà, identificate con diversi numeri di particella, ciascuna di esse mantiene la propria identità, dando luogo alla costituzione di più F/6.

Con la successiva approvazione del tipo mappale, verrà fornito l'identificativo del Catasto fabbricati da attribuire alla categoria F/6 per ciascuna particella.

La nuova ditta costituita, che riporta quella del Catasto terreni, sarà ulteriormente completata con dichiarazione dal professionista nel documento Pregeo con le diciture: Ditta allineata a quella del Catasto terreni; Ditta disallineata per incompletezza dei dati anagrafici o della titolarità del possesso; Ditta disallineata per omessa o mancata registrazione di voltura, costituita in F/6 che resta intestata alla ditta del Catasto terreni; infine Ditta disallineata, con intestazione dell'F/6 a quella del Catasto terreni, in quanto la variazione nello stato dei suoli è sottoscritta da soggetto non legittimato. Di conseguenza, nelle more dei tempi necessari all'approvazione del tipo e alla presentazione delle denunce catastali, gli uffici provinciali dell'Agenzia, dovranno provvedere a rendere allineate e conformi le intestazioni, eseguendo le volture degli atti intermedi e gli altri adempimenti connessi, al fine di rendere più semplice l'attività del professionista nella compilazione del Docfa, garantendo la continuità storica dell'intestazione, fino al momento di avvio della costruzione. Seguono poi istruzioni più dettagliate per le numerose tipologie di stati e situazioni che si possono presentare.

#### Il catasto fabbricati.

Le dichiarazioni prodotte con la procedura Docfa, relative a tipi mappali presentati successivamente alla data di attivazione della sperimentazione, nei sopracitati Uffici, devono essere compilati secondo le regole in precedenza anticipate, con l'attribuzione della categoria F/6, omettendo la compilazione dei quadri relativi ai soggetti, qualora questi risultino coerenti con quelli del Catasto terreni.

Invece, qualora non sia presente la categoria F/6, si dovrà procedere con le norme attualmente in vigore.

Seguono poi le indicazioni di tipo particolare, con l'indicazione dei controlli formali da eseguire, la correttezza dei riferimenti protocollari del tipo mappale corrispondente e in caso di esito positivo, gli uffici dovranno procedere all'iscrizione di ciascuna unità nella predetta categoria.

Qualora invece, l'esito dei controlli risulti negativo, per la mancanza di atti intermedi, l'ufficio provvederà a iscrivere la ditta in atti con riserva del tipo 1, procedendo alle notifiche di rito.

#### La sperimentazione

A seguito, degli accordi intervenuti fra i consigli nazionali del Notariato, degli Ordini e Collegi tecnici, la circolare dà l'avvio ai nuovi procedimenti per gli Uffici più sopra indicati, nei quali i tipi mappali presentati con la procedura Pregeo 10 dovranno essere prodotti con le modalità più sopra descritte.

te. Peraltro, la decisione di avviare in via sperimentale il nuovo servizio, previo accordo coi predetti enti, precisa la circolare, ha lo scopo di testare i programmi al fine di individuare eventuali criticità, con la possibilità di apportare le necessarie modifiche migliorative al modello organizzativo adottabile, anche a seguito delle segnalazioni fornite dai professionisti, prima di estendere il servizio all'intero territorio nazionale.

#### Conclusioni

La nuova procedura, a regime, porterà senz'altro notevoli benefici agli operatori del settore, soprattutto nei casi in cui, ancora in fase di costruzione, è necessario identificare i fabbricati e le relative porzioni, per la stipulazione dei contratti di mutuo fondiario, in quanto renderà consultabile a terminale, lo stato degli immobili in ogni fase della trasformazione. Tuttavia, l'apporto più importante sarà quello di rendere necessario l'allineamento delle mappe del Catasto terreni, con quelle dei fabbricati, che in molte Province non è mai stato effettuato, trattandosi di una operazione tutt'altro che semplice, perché effettuabile solo manualmente, circostanza che costituisce, probabilmente, la causa del mancato collegamento.

\*\*\*\*\*

#### Guida agli incentivi economici. Premiati i piccoli impianti installati sugli edifici esistenti

*La promozione delle energie rinnovabili conta anche su una serie di incentivi. Quelli previsti dal Conto energia riguardano l'installazione di impianti fotovoltaici. Premiata l'installazione architettonica e gli impianti di piccole dimensioni.*

L'Italia ha deciso di promuovere lo sviluppo di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante il riconoscimento di incentivi economici, i quali sono, però, versati non in conto capitale, ossia per la costruzione degli impianti medesimi, bensì in conto produzione. Lo Stato garantisce infatti a tali tipologie di impianti, una volta classificati e connessi alla rete elettrica, la corresponsione di una tariffa agevolata per ogni kw di energia prodotta; questa tariffa va ad aggiungersi agli eventuali incassi conseguiti in caso di vendita dell'energia prodotta dall'impianto stesso. Gli incentivi riconosciuti dalla normativa al momento risultano particolarmente ingenti, specie rispetto al panorama europeo, tanto da attirare numerosi investitori stranieri e finanziatori i quali stanno dedicando sempre maggior attenzione allo sviluppo di impianti industriali per la produzione di energia «pulita». In particolare, al momento si registra un particolare interesse per due principali tipologie di impianti rinnovabili: gli impianti eolici e quelli fotovoltaici, ossia impianti che utilizzano la conversione fotovoltaica della fonte solare per produrre elettricità.

#### Gli incentivi

Gli impianti fotovoltaici, infatti, sono oggetto di uno specifico regime incentivante introdotto dal legislatore nazionale sin dal 2005 e modificato nel 2007 (il regime attualmente in vigore è infatti quello dettato dal decreto ministeriale del 19



febbraio 2007), noto come «Conto Energia», il quale riconosce una tariffa agevolata per tutta l'energia prodotta o immessa in rete. L'importo di tale tariffa è decrescente ma ha durata ventennale, così da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti.

Tali impianti stanno dunque diventando un vero e proprio business industriale, anche se non deve dimenticarsi che essi sono proprio la tipologia di impianto più facilmente realizzabile a livello domestico e civile; basti pensare a quante residenze, condomini o edifici – sia pubblici che privati – hanno installato sul tetto o altre superfici piane dei pannelli fotovoltaici per provvedere al proprio fabbisogno energetico. La normativa in materia di impianti rinnovabili, come di seguito descritto, agevola maggiormente proprio impianti di piccole dimensioni e preferibilmente installati su edifici esistenti piuttosto che quelli più ampi sviluppati a livello industriale e generalmente posizionati al suolo. Inoltre, oltre alle agevolazioni economiche, le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica degli edifici, contengono varie disposizioni e obblighi relativi al soddisfacimento del fabbisogno energetico di nuovi edifici grazie a impianti a fonte rinnovabile. In generale, dunque, vi sono molte previsioni incentivanti, non solo economiche, di cui gli impianti fotovoltaici, e più in generale tutti gli impianti a energia «pulita», godono ai sensi di legge. L'Italia infatti ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/Ce sulla promozione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, mediante il decreto legislativo 387/2003. Tale norma, più volte emendata da leggi successive, tra cui le varie leggi finanziarie annuali, ha stabilito alcuni importanti principi. Tra di essi vale la pena richiamare, ad esempio, il riconoscimento della pubblica utilità e urgenza per i lavori necessari alla realizzazione di nuovi impianti, la compatibilità di impianti rinnovabili con la destinazione agricola dei suoli, l'obbligo da parte dei gestori delle reti elettriche di favorire l'accesso in rete a impianti rinnovabili. Oltre a ciò, la norma in esame ha previsto che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate a seguito di una procedura unica che deve concludersi entro un termine massimo di 180 giorni. Tale autorizzazione costituisce «titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale». Indubbiamente, la maggior parte di tali previsioni sono di fatto più utili a impianti di grandi dimensioni piuttosto che a quelli domestici, tuttavia vale la pena ricordare che il Dlgs 387/2003 prevede specifiche misure incentivanti per impianti di piccola taglia: ad esempio, gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW possono essere realizzati mediante semplice denuncia di inizio attività (Dia) di cui agli articoli 22 e 23 del Dpr 380/2001.

## Chi attori principali

Gli attori pubblici che sono coinvolti nel sistema di sviluppo di impianti rinnovabili sono comunque gli stessi per qualsiasi tipologia di impianto e taglia; i principali sono, a livello centrale, il ministero per lo Sviluppo economico, l'autorità per l'energia e il gas (Aeeg) e il gestore del sistema elettrico (Gse) mentre, a livello locale, vi sono le Regioni (o le Province delegate), nonché i gestori delle reti elettriche e i Comuni nel cui territorio gli impianti sono ubicati.

Il ministero per lo Sviluppo economico è competente per l'emanazione di norme, criteri, soglie e valori che regolamentano il sistema incentivante; dal momento che gli incentivi provocano un rilevante impatto sul mercato di riferimento, il Ministero si riserva ai sensi di legge di rivedere, entro orizzonti temporali sufficientemente ridotti (ogni tre anni circa), valori e criteri applicabili, fermo restando ovviamente i diritti acquisiti dagli impianti già realizzati ed entrati in esercizio. L'Aeeg è chiamata a definire le regole tecniche relative allo sviluppo e all'incentivazione degli impianti rinnovabili, si richiama ad esempio la delibera 90/07 che ha indicato le condizioni e le modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti, e la delibera 99/08 che contiene le condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti alle reti elettriche. Il vero ente operativo di riferimento nel settore delle rinnovabili è comunque il Gse, società per azioni posseduta interamente dal ministero del Tesoro che eroga gli incentivi previsti dalla normativa nazionale e promuove campagne di informazione; il use emana periodicamente linee guida tecniche che chiariscono aspetti tecnici e pratici dello sviluppo di nuovi impianti ed è competente alla classificazione e al rilascio della garanzia d'origine per tutti gli impianti rinnovabili realizzati nel territorio nazionale. Le Regioni, come sopra accennato, sono invece gli enti individuati dalla normativa di settore come competenti al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di nuovi impianti; tale potere deve comunque essere esercitato sempre nell'ambito della cooperazione con le altre autorità competenti che conservano la propria potestà. In quelle Regioni ove la disciplina in materia di autorizzazione unica non è stata ancora recepita, i Comuni rimangono competenti per il rilascio dei permessi a costruire o delle Dia eventualmente necessari per costruire gli impianti.

Infine, al fine di ottenere gli incentivi, la legge dispone che gli impianti rinnovabili siano collegati alla rete elettrica; i gestori delle porzioni di rete elettrica interessati sono obbligati a fornire l'allacciamento ai nuovi impianti rinnovabili, concedendo loro priorità di dispacciamento. L'interconnessione viene pertanto concordata tra il produttore e il gestore della rete locale, nel rispetto delle regole individuate dall'Aeeg e dei principi di legge.

## Il "Conto Energia"

Come sopra accennato, il regime di incentivi dedicato agli impianti fotovoltaici è definito «Conto energia» e prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti che siano realizzati in conformità alle norme di legge applicabili abbia diritto a una tariffa incentivante fissata dal richiamato Dm 19 febbraio 2007 in relazione alla loro potenza nominale e tipo-



logia. L'ambito soggettivo di applicazione delle tariffe è particolarmente ampio; possono accedere al Conto Energia sia persone fisiche che giuridiche, oltre che soggetti pubblici e condomini di unità abitative e/o edifici. La richiesta dell'incentivo deve essere presentata dal soggetto responsabile dell'impianto al Gse entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto medesimo, allegando tutti i documenti indicati dalla normativa applicabile, come, ad esempio, la documentazione finale di progetto, il certificato di collaudo dell'impianto e la scheda tecnica con l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto. La tariffa incentivante è garantita ai sensi di legge fino al raggiungimento del limite massimo, individuato dal decreto del 2007, di 1.200 MW di potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti; in deroga a tale limite, comunque, la tariffa verrà garantita a tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi dalla data di raggiungimento del suddetto tetto di potenza. Tale termine è inoltre elevato a 24 mesi ove i responsabili degli impianti siano soggetti pubblici. Vi è inoltre la possibilità di incrementare ulteriormente tale tariffa mediante un premio che viene riconosciuto agli impianti fotovoltaici che operano in regime di scambio sul posto (ossia un sistema che permette di immettere l'energia elettrica prodotta ma non autoconsumata nell'immediato e di prelevarla successivamente per soddisfare il proprio fabbisogno) e che alimentano utenze di unità immobiliari o edifici nuovi o esistenti e sottoposti a interventi di miglioramento del loro rendimento energetico. La tariffa base può essere anche aumentata di un ulteriore 5% in determinati casi previsti dalla normativa, come nel caso di impianti destinati all'autoconsumo per almeno il 70% della loro produzione, impianti il cui soggetto responsabile sia una scuola, una struttura sanitaria pubblica, ovvero impianti realizzati da piccoli comuni, ed ancora impianti realizzati in edifici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto.

#### Favoriti i piccoli impianti

Venendo alle caratteristiche degli impianti ammessi all'incentivazione, appare evidente, come sopra accennato, l'intento del legislatore di favorire impianti di piccole dimensioni e architettonicamente integrati. La normativa infatti suddivide gli impianti in tre categorie a seconda della loro potenza generativa, la categoria A, comprende impianti da 1 a 3 kW di potenza; la categoria B, impianti da 3 a 20 kW e la categoria C, include tutti gli impianti di potenza superiore a 20 kW; la tariffa riconosciuta a tali impianti varia in maniera rilevante dagli impianti più piccoli (che godono di una tariffa pari a, rispettivamente 0,40, 0,44 o 0,49 €/kW a seconda del loro grado di integrazione architettonica) a quelli più grandi (le cui tariffe sono, rispettivamente, di 0,36, 0,40 o 0,44 €/kW sempre a seconda del grado di integrazione). Gli impianti più piccoli, dunque - come tipicamente sono quelli domestici o a servizio di condomini o comunque realtà non industriali - godono di vantaggi economici maggiori rispetto a impianti di grandi dimensioni, ossia di potenza superiore a 20 kW.

#### L'integrazione architettonica

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla normativa istitutiva del Conto energia, è però rappresentata dalle agevolazioni riconosciute agli impianti classificabili come architettonicamente integrati o parzialmente integrati. Gli impianti fotovoltaici non integrati sono quegli impianti realizzati mediante moduli ubicati al suolo, ovvero collocati su elementi di arredo urbano e viario in maniera non integrata (ossia diversamente alle tipologie indicate dagli allegati 2 e 3 del decreto del 2007). Gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati sono impianti i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, mentre gli impianti integrati sono definiti quelli i cui moduli sono totalmente integrati in elementi di arredo urbano, superfici, edifici ecc. secondo le tipologie individuate dall'allegato 3 del decreto 2007, ad esempio, impianti installati in sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici, pensiline, pergole e tettoie ovvero finestre, persiane di cui i moduli sono parte integrante dell'elemento costruttivo.

Gli impianti fotovoltaici ammessi al regime incentivante, dunque, possono essere installati su edifici aventi varie destinazioni, residenziali, agricole, commerciali, con un chiaro regime di premialità per quegli impianti che, invece di comportare l'utilizzo di terreni esclusivamente dedicati (come gli impianti non integrati costituiti da moduli fissati al suolo), consentono di sfruttare superfici di edifici esistenti non altrimenti utilizzate (es. tetti, balaustre, terrazze). Ancora di più sono agevolati quegli impianti che non modificano il profilo esterno di tali edifici ma sostituendone alcuni elementi di copertura non producono aumenti di volumetria.

Il favor del legislatore verso l'integrazione architettonica è anche giustificato dal fatto che la tecnologia solare fotovoltaica può potenzialmente entrare in perfetta simbiosi con la qualità dei panorami urbani ed extraurbani, integrandosi in maniera armoniosa con il costruito e gli equilibri architettonici preesistenti. Ciò emerge chiaramente anche dalla recente Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico redatta dal Gse. Tale guida si è resa necessaria peraltro proprio a seguito della difficoltà pratica di definire ove un impianto sia classificabile come integrato o parzialmente integrato e quindi abbia diritto a una diversa tariffa incentivante. Il Gse è l'ente competente a tale controllo; esso si riserva espressamente la potestà di controllo e verifica della tipologia degli impianti sulla base della documentazione tecnica (corredata da fotografie) che deve essere allegata alla richiesta di incentivazione. Particolari previsioni sono indicate per specifiche strutture, come ad esempio pergole o serre agronomiche, per le quali occorre dimostrare un uso continuativo conforme alla loro destinazione d'uso; per garantire una corretta diffusione di moduli fotovoltaici in varie tipologie di edifici è infatti necessario verificare che non vengano realizzate nuove costruzioni al solo fine di ottenere le tariffe maggiori previste per gli impianti classificabili come architettonicamente integrati.

## Le condizioni per gli aiuti

Le condizioni essenziali per beneficiare degli incentivi riguardano innanzitutto l'entrata in esercizio degli impianti (che deve essere successivo all'entrata in vigore delle delibere dell'Aeeg previste dal decreto del 2007, salvo alcune previsioni espressamente derogatorie previste dalla medesima norma), la loro conformità alle norme tecniche individuate dalle norme, e il loro collegamento alla rete elettrica o a piccole reti isolate (ogni impianto deve essere infatti caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete e munito di proprio contatore). Gli impianti ammessi all'incentivo devono avere una potenza non inferiore a 1kW e che non devono aver ottenuto altri incentivi pubblici, previsti sia a livello nazionale che regionale, accenti il 20% del costo dell'investimento, nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 9 del Dm 19 febbraio 2007 richiamato.

\*\*\*\*\*

## Nelle zone sismiche distanze da rispettare anche se gli edifici confinano con strade o piazze

*Nelle aree a rischio terremoto non vale l'eccezione prevista dall'articolo 879 del codice civile poiché è necessario evitare che il crollo di un edificio trascini gli immobili adiacenti. La presenza di strade o piazze non esenta quindi dal rispetto delle distanze legali.*

Con questa decisione – Cassazione civile, sezione II, 17 aprile 2009, n. 9318 – la Suprema Corte civile è giunta a definire un contenzioso iniziato fra due privati frontisti oltre vent'anni or sono, ma che risulta quanto mai attuale e di rilevante interesse, considerati i recentissimi e drammatici eventi sismici occorsi in Abruzzo, in quanto precisa il regime delle distanze legali da rispettare nella costruzione degli edifici, proprio nell'ambito delle zone potenzialmente soggette a movimenti tellurici. Nello specifico, il giudice di legittimità, si è occupato della particolare fattispecie in cui l'edificio, costruito in violazione delle distanze minime, risulta a confine con la viabilità pubblica e ha specificato la concreta ammissibilità e portata dell'azione demolitoria.

## Le distanze legali

La disciplina in materia di distanze legali, prevista dall'articolo 873 e seguenti del Cc, risponde all'esigenza di evitare la formazione di intercapedini anguste e insalubri fra edifici che si fronteggiano (Cassazione civile, sezione II, 31 maggio 2006, n. 12966 e 22 gennaio 2004, n. 1012). Si tratta, cioè, di norme finalizzate a evitare la creazione di intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria (Cassazione civile, sezione II, 1° luglio 1996, n. 5956). Sul punto, la giurisprudenza civile, ma anche amministrativa, è pressoché unanime nell'affermare la sussistenza di ragioni igienico-sanitarie quali ispiratrici di questa normativa, precisando che l'obbligo del rispetto delle distanze minime di legge da osservarsi nelle costruzioni esistenti «...è preordinato al fine di prevenire che tra gli edifici privati esistenti o da farsi su fondi finitimi, si formino intercapedini strette e insalubri tali da ostacolare il godimento dell'aria e della luce, oltre che favorire il propagarsi di incen-

di» (Cassazione civile, sezione II, 17 gennaio 2003, n. 627; Consiglio di Stato, sezione IV, 12 giugno 2007, n. 3094).

In proposito, è stato anche stabilito che l'articolo 873, Cc è inteso «...a evitare la formazione di intercapedini dannose e a tutelare, gli interessi generali dell'igiene, decoro e sicurezza degli abitanti, consentendo agli enti locali di stabilire distanze maggiori, secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi» (Cassazione civile, sezione II, 17 maggio 1997, n. 4401), atteso che la disciplina codicistica è destinata a essere integrata da disposizioni introdotte a livello locale dalle Norme tecniche allegate ai piani urbanistici. La filosofia delle norme sulle distanze legali – per come delineata dalla consolidata interpretazione dei giudici – impone dunque di definire, *in primis*, il concetto di «intercapedine», ove tale termine, in senso tecnico-giuridico, deve intendersi come uno spazio vuoto e scoperto tra due fabbricati, esposto a intemperie e tale da creare pericolo per l'igiene o la sicurezza dei fabbricati medesimi (Cassazione civile, sezione II, 14 maggio 1983, n. 3315). Per quanto concerne, invece, il concetto di «costruzione», esso, per giurisprudenza costante, risulta amplissimo e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, e dalla sua concreta destinazione (ex multis, Cassazione civile, sezione II, 27 ottobre 2008, n. 25837; idem, 15 febbraio 2001, n. 2228).

A questo punto, è importante analizzare anche l'aspetto patologico delle prescrizioni dettate in materia di distanze legali, il quale si concretizza nella realizzazione di edifici posti a distanza inferiore a quella minima stabilita dalla legge e/o dalle norme integrative previste nei regolamenti comunali. Ebbene, per il caso in cui tale disciplina normativa risulti violata, il proprietario confinante gode di una duplice possibilità di tutela, essendo espressamente stabilita la possibilità di chiedere sia il risarcimento dei danni, sia – il che è più importante – la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, leso dalla perpetrata infrazione (purché si tratti della violazione del disposto dell'articolo 873 e seguenti Cc, o delle disposizioni degli strumenti urbanistici locali, integrative delle norme civilistiche anzidette).

In altri termini, nelle controversie tra privati aventi a oggetto la costruzione di opere edilizie in spregio alle prescrizioni sulle distanze, viene in discussione la lesione di diritti soggettivi, la cui tutela massima è assicurata – come dianzi evidenziato – per mezzo della demolizione dell'opera costruita *contra legem*.

## Confini con le vie pubbliche

Un'espressa ipotesi di deroga all'applicabilità della normativa civilistica in materia di distanze legali – sia quella del codice, sia quella integrativa di cui alle disposizioni urbanistiche locali – si rinviene nell'articolo 879, secondo comma, Cc, il quale stabilisce che «Alle costruzioni che si fanno in

confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze». Per via pubblica o piazza, deve comunemente intendersi tutto ciò che è stato vincolato dalla competente Pa a uso collettivo. E pur se si riscontra qualche pronuncia restrittiva, secondo la quale – a fini dell'esenzione – la qualifica pubblica di una via dovrebbe essere intesa nel suo stretto significato giuridico, onde una strada farebbe parte del demanio non solo in quanto sia destinata da un ente territoriale autarchico con espressa o tacita manifestazione di volontà al servizio pubblico, ma in quanto altresì gli appartenga (Cassazione civile, sezione II, 30 dicembre 1999, n. 14714), al contrario – giusta la Prevalente giurisprudenza in materia – l'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'articolo 879, comma 2, Cc, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte della collettività (Cassazione civile, sezione II, 5 marzo 2008, n. 6006). Tant'è che – ai fini dell'esenzione in esame – una strada privata può ritenersi legittimamente asservita a uso pubblico anche qualora l'uso predetto trovi titolo in una convenzione tra i proprietari del suolo stradale e l'ente pubblico, ovvero si sia protratto per il tempo necessario all'usucapione. (Cassazione civile, sezione II, 16 aprile 2007, n. 9077; idem, 24 marzo 2005, n. 6401).

In tutti questi casi, dunque, è stabilito l'esonero dal rispetto delle distanze legali di natura civilistica, il quale si giustifica con l'obbligo alternativo secondo cui l'edificazione di nuovi fabbricati a confine con le piazze e la viabilità pubblica deve, comunque, osservare le leggi e/o i regolamenti specifici che li riguardano, come ad esempio le disposizioni sulle distanze minime previste a protezione del nastro stradale.

Tali norme, tuttavia, non sono dirette alla regolamentazione dei rapporti di vicinato e alla tutela della proprietà, ma alla protezione di interessi pubblici, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale; pertanto, spetta all'amministrazione pubblica tutelare il bene demaniale, e si ritiene, invece, assolutamente insussistente un diritto soggettivo del proprietario frontistante di esperire l'azione demolitoria, per l'ipotesi di violazione delle disposizioni pubblicistiche citate (Cassazione civile, sezione I, 27 febbraio 2008, n. 5204; idem, sezione II, 12 giugno 1996, n. 5378).

### Distanze nelle zone sismiche

Se quelle appena esaminate, rappresentano le regole generali della materia delle distanze minime di legge, diverso è il discorso con riguardo alle zone potenzialmente soggette a movimenti tellurici, laddove le disposizioni sui distacchi minimi tra fabbricati presentano diversità di ratio e anche di ammissibilità della tutela demolitoria. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata precisa che le norme antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici, non sono dirette solamente a impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra le costruzioni, ma anche a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, al fine di scongiurare il pericolo di danno alle persone in caso di crolli di fabbricati per terre-

moto (Cassazione civile, sezione II, 30 gennaio 2004, n. 1695). Per tale ragione, nelle zone sismiche, non sono considerate applicabili le disposizioni del codice civile secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha facoltà rispettivamente di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, e di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione contigua costituisca un organismo a sé stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione degli edifici (Cassazione civile, sezione II, 25 febbraio 2002, n. 2731; idem, 21 novembre 2000, n. 15005). Sotto altro profilo, poi, è dubbio se le disposizioni sui distacchi minimi contenute nella normativa antisismica possano considerarsi o meno integrative delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici (in senso positivo Cassazione civile, sezione II, 30 gennaio 2004, n. 1695 mentre, in senso contrario, Cassazione civile, sezione II, 23 giugno 1999, n. 6392), ma il punto su cui la giurisprudenza concorda – pur partendo da posizioni distinte e seguendo percorsi argomentativi diversi – è che la violazione della legislazione antisismica nella costruzione di immobili legittima senz'altro il proprietario dell'edificio contiguo a chiedere la demolizione, ove non sia possibile l'eliminazione dello stato di pericolo creatosi attraverso la predisposizione di idonei interventi tecnici (Cassazione civile, sezione II, 30 gennaio 2004, n. 1695; idem, 23 giugno 1999, n. 6392). In tal senso, invero, la Suprema Corte ha pure recentemente ribadito: «In relazione all'attività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all'obbligo di risarcimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli articoli 873 ss. Cc, ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene; ne consegue che dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilità e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio» (Cassazione civile, sezione II, 21 aprile 2008, n. 10325). Si deve, quindi, desumere che, nell'ambito delle zone assoggettate alla normativa antisismica, e proprio per l'interesse pubblico perseguito dalle disposizioni sul punto, vi è sempre e comunque la possibilità della tutela demolitoria, per il caso di accertata violazione delle distanze minime di legge, e ciò anche per le costruzioni che si realizzano a confine con le piazze o con la viabilità pubblica.

### La sentenza in esame

Ma veniamo, ora, alla sentenza che si annota, la quale, richiama esplicitamente analoghe decisioni risalenti nel tempo, ha specificato che, nelle zone sismiche, la distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare l'integrità della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici vicini, per l'effetto di movimenti tellurici e poiché tale pericolo non viene meno per la mera presenza, tra due fabbricati, di una viabilità pubblica, anche in tale ipotesi deve riconoscersi al proprietario frontistante il diritto di far valere dette distanze con l'azione di riduzione in pristino, in deroga – si deve concludere – a quanto stabilito, in linea gene-



rale, dal succitato articolo 879, comma 2. Cc. La decisione, sotto questo profilo, risulta sicuramente in linea con il pregresso insegnamento del giudice di legittimità. La pronuncia non prende però in considerazione (in quanto evidentemente non richiamato negli scritti difensivi delle parti in causa e, dunque, non portato all'attenzione della Suprema Corte) il problema della zona del territorio comunale in cui ricadeva l'edificio oggetto della lite. Si tratta di un aspetto tutt'altro che secondario poiché le disposizioni sui distacchi previste dalle norme antisismiche riguardano solo le zone di nuova espansione urbanistica e non le costruzioni nei centri abitati preesistenti, nei quali trovano applicazione le norme del codice civile (compreso l'esonero dal rispetto delle distanze per gli edifici adiacenti a piazze o strade pubbliche).

## Dagli Enti

### Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

*Deliberazione n. 27 Adunanza del 08 aprile 2009*

*Oggetto: affidamenti di incarichi professionali di tipo fiduciario;*

*Stazione appaltante: Comune di Marsala*

*Esponente: Ordine degli architetti della Provincia di Trapani.*

#### CONSIGLIO

Vista la relazioni della Direzione generale della vigilanza servizi e forniture in data 1.4.2009

#### CONSIDERATO IN FATTO

E' pervenuta a questa Autorità la segnalazione dell'Ordine degli Architetti di Trapani, con cui sono stati avanzati dubbi circa la correttezza del calcolo eseguito nella determinazione dell'importo di alcuni incarichi di progettazione e delle relative modalità di affidamento. In ordine alla segnalazione pervenuta all'Autorità e nell'esercizio dei poteri di vigilanza alla medesima assegnati dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, sono stati chiesti chiarimenti sull'affidamento degli incarichi professionali di seguito elencati, richiedendo, altresì, di dare evidenza circa le modalità di calcolo dei relativi importi e di inviare copia dei relativi provvedimenti:

- determina del Sindaco n. 107 dell'11.9.2008, relativa a "Manutenzione campo calcio in C.da Paolini"
- determina del Sindaco n. 108 dell'11.9.2008, relativa a "Manutenzione campo calcio in C.da Strasaffi"
- determina del Sindaco n. 115 del 24.9.2008, "Progettazione di Monumento ai Mille"
- determina del Sindaco n. 118 del 26.9.2008, relativa a "Ristrutturazione scuola elementare di via Dante Alighieri"
- determina del Sindaco n. 119 del 26.9.2008, relativa a "Adeguamento scuola media Alcide De Gasperi".

La stazione appaltante, nel fornire riscontro alla richiesta di questa Autorità, con la nota prot. n. 746 del 9 gennaio 2009, ha rappresentato come, nella sostanza, nel calcolare gli importi degli affidamenti in parola, tutti contenuti entro i limiti dei 20.000,00 euro, abbia tenuto conto dell'intervenuta abolizione dei minimi tariffari, operata dal D.L. n.

223/2006, convertito nella legge n. 248/2006. Alla luce della novella normativa in parola, la stazione appaltante ha, pertanto, determinato l'importo dell'affidamento calcolando il corrispettivo della prestazione con riferimento alle tariffe professionali e, attraverso la consultazione diretta di un operatore qualificato ed iscritto ad apposito elenco istituito presso l'Ente, concordando con lo stesso una riduzione della tariffa, in modo da contenerne l'importo entro i limiti di 20.000,00. Ciò al fine di procedere al relativo affidamento diretto.

#### RITENUTO IN DIRITTO

L'Autorità, interpretando le norme che hanno abolito l'obbligatorietà dei minimi tariffari, ha ritenuto che l'abrogazione disposta dall'articolo 2 della legge n. 248/2006, potesse essere riferita anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal DLgs. 163/2006. Più precisamente sono state ritenute implicitamente abrogate le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 92, di cui al comma 4, dell'art. 92 e l'ultimo periodo del comma 3, nonché quelle di cui all'art. 53 del decreto legislativo 163/2006 (v. Determinazione dell'Autorità n. 4 del 29 marzo 2007). Successivamente ex art. 2, comma 1, lett. t), n. 4 del D.Lgs. n. 152/2008, è stato eliminato il comma 4 del richiamato art. 92, ciò in perfetta sintonia con l'interpretazione antecedentemente fornita dall'Autorità con la richiamata Determinazione n. del 29 marzo 2007.

Lo stesso Decreto, poi, ha novellato i commi 2 e 3 del, medesimo art. 92, di talché ne è derivato che i corrispettivi dell'attività di progettazione devono essere calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 [D.M 4 Aprile 2001] stabilisce, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli (comma 3), mentre gli stessi, corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio a base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento. Per contro, ai sensi del precedente art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, vigente all'epoca dell'affidamento, *i corrispettivi dell'attività di progettazione [erano] calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce...*

Tenuto conto che all'epoca degli affidamenti, settembre 2008, non era ancora vigente il D.Lgs. n. 152/2008, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2008 ed è entrato in vigore dal 17 ottobre 2008, la Stazione appaltante, con l'affidamento degli interventi in parola, ha contravvenuto anche al disposto normativo di cui all'art. 92, comma 3, all'epoca vigente oltre che alla richiamata Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007. Infatti in base alla norma richiamata non era previsto che nel calcolo della base dell'affidamento si tenesse conto anche del ribasso scaturente dalla negoziazione intrattenuta con il professionista (come invece ha fatto la Stazione appaltante), quand'anche le norme sui minimi tariffari risultassero già all'epoca abrogati. La Determinazione citata, dal canto suo, prevedeva espressamente che *anche per*



gli affidamenti in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a 20.000,00 euro, in base all'articolo 12-5, comma 11, del Codice, si potesse procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del citato decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

Secondo il testo vigente all'epoca dei disposti affidamenti nonché per aver disatteso gli indirizzi forniti dall'Autorità, con la Determinazione 29 marzo 2007, n. 4. censura l'operato della Stazione appaltante per aver violato i principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenza di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nel disporre gli incarichi fiduciari per quei servizi di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto, sottratti, in tal modo, al libero gioco della concorrenza tra gli operatori di settore; manda alla Direzione Generale competente perché comunichi la presente deliberazione al Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Marsala, affinché lo stesso renda noto, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il recepimento delle osservazioni formulate, fornendo assicurazioni circa il futuro rispetto delle indicazioni in esse contenute; dispone altresì, che copia della presente deliberazione sia trasmessa all'esponente.

**Il Consigliere Relatore**  
Alessandro Botto

**Il Presidente**  
Luigi Gianpaolino

La medesima Determinazione richiamava, inoltre, espressamente il criterio dell'art. 2, comma 2 della legge n. 248/2006 che fa riferimento, al fine di determinare l'importo a base di gara, alle vigenti tariffe, "ove motivatamente ritenute adeguate". E' evidente, pertanto come la stima dell'importo della prestazione, ai fini della determinazione della base dell'affidamento sia stata, nel caso di specie, arbitrariamente identificata, con l'importo scaturito dalla negoziazione effettuata con il professionista, previamente e fiduciarmente individuato. Nel merito, dall'esame degli interventi, risulta, inoltre, che, per alcuni (Determina n. 107 e n. 108, il conteggio dell'importo non ha compreso tutti i servizi (direzione lavori e coordinamento per la sicurezza), contrariamente a quanto prescrive l'art. 92, comma 1, ultimo periodo, per altri (determina n.108, n. 115, n. 118) la base d'asta, determinata applicando il D.M. 4 aprile 2001, era di gran lunga superiore ai 20.000,00 euro che, di fatto si sono rivelati essere semplicemente il tetto massimo, inserito nei disciplinari di incarico professionale, del compenso erogabile al professionista incaricato. Importo cui, evidentemente, si è addivenuti a seguito della negoziazione con un solo professionista contattato per ognuno dei servizi affidati.

In sintesi: l'intervenuta liberalizzazione delle tariffe professionali, effettuata nell'ottica di una maggiore competitività del mercato, non implica il superamento delle procedure di evidenza pubblica, solo perché la negoziazione condotta con un singolo professionista possa condurre alla determinazione di un importo contenuto entro i limiti di valore dell'affidamen-

to diretto (euro 20.000,00). Tale modo di procedere contravverrebbe, infatti, oltre che alle disposizioni del Codice dei contratti sulle procedure di affidamento, agli elementari principi di trasparenza, pubblicità, par condicio e concorrenza tra gli operatori del mercato di riferimento (v. art. 2, comma 1 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163). Le stesse considerazioni valgono per l'attualità. Infatti, la modifica del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici che rende facoltativo l'utilizzo dei corrispettivi calcolati secondo il D.M. 4 aprile 2001, quale criterio o base di riferimento, per la determinazione dell'importo da porre a base, dell'affidamento, non esclude che, una volta individuato l'importo dell'affidamento (sia secondo i corrispettivi di cui al citato D.M. ovvero su criteri e basi differenti) si debba procedere secondo le soglie fissate dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163: sotto i 20.000,00 euro affidamento diretto (art. 125 comma 11), sotto i 100.000,00 euro procedura negoziata (art. 91, comma 2), oltre 100.000,00 euro secondo le disposizioni della parte II, titolo I e titolo II nonché parte III (art. 91, comma 1). In base a quanto sopra considerato,

## IL CONSIGLIO

ritiene che la modifica apportata ai commi 2 e 3 dell'art. 92, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, dal D.Lgs 11 settembre 2008, n. 152 - che rende facoltativo l'utilizzo dei corrispettivi calcolati secondo il D.M. 4 aprile 2001, quale criterio a base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento - non consenta di determinare quest'ultima tenendo conto dei ribassi scaturenti dalla negoziazione effettuata con un singolo professionista, previamente e fiduciarmente individuato; censura l'operato della Stazione appaltante per la violazione del combinato disposto degli art. 92, comma 3, e 91, commi 1 e 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

## Giunta Regionale della Campania

Ai settori del Genio Civile di:

*Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.*

*Al Settore Geologico Regionale*

*All'Ass. Regionale ai Lavori Pubblici*

*Agli Ordini e Collegi Professionali presenti sul Territorio Regionale: Ingegneri, Architetti, Geologi, Dr. Agronomi, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari*

**Oggetto:** *Imposta di Bollo per le "Pratiche Sismiche". Parere n. 954-62246 del 08/05/09 reso dall'Agenzia delle Entrate. Direttiva per il coordinamento delle attività di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile.*

Con nota prot. 1046361 del 15/12/08 e successiva nota prot. 160154 del 24/02/09 lo scrivente, facendo proprie le richieste pervenute da alcuni Ordini Professionali, ha inoltrato formale istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate chiedendo conferma se per la "Relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art. 6 L. 1086/71) si debbano





considerare, ai fini dell'imposta di bollo, anche gli atti che vanno ad essa obbligatoriamente allegati. Posto, infatti, che la "relazione a struttura ultimata" è soggetta (in tutti gli esemplari da produrre) all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/72, in quanto compresa nella declaratoria dell'art. 2 della tariffa allegata allo stesso decreto, e che essa va prodotta allegando obbligatoriamente gli atti indicati nel citato art. 65 del D.P.R. 380/01 (art. 6 L. 1086/71), è stato chiesto se fosse corretto sottoporre a un differenziato regime fiscale tali allegati, pur essendo questi ultimi da considerare parte integrante della relazione stessa. Con il parere n. 954-62246 del 08/05/09, richiamato in oggetto, l'Agenzia delle Entrate, esaminando la normativa vigente e richiamando, in particolare, la recente Risoluzione n. 74/E del 23/03/09, ha chiarito che la "relazione a struttura ultimata" è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine e che gli allegati <<... sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro (già euro 0,52) per ogni foglio a esemplare.>>

Per effetto di ciò, nella trattazione delle "pratiche sismiche" di competenza verranno codesti Settori Provinciali del Genio Civile attenersi alle seguenti indicazioni.

1. Deposito di ATTI PROGETTUALI – escluso le integrazioni – (primo deposito di progetti esecutivi, primo deposito di sopraelevazioni, deposito di varianti, deposito in sanatoria anche con opere a farsi).

L'Ente è tenuto al rispetto dell'imposta di bollo apponendo una marca sulla domanda di deposito presentata e conseguendone un'altra all'Ufficio, che provvederà ad apporla sull'attestazione di avvenuto deposito da rendere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9/83. Si rammenta che, a norma del D.M. 24 Maggio 2005, l'importo delle marche da bollo in questione è fissato in euro 14,62.

2. Deposito di INTEGRAZIONE

(integrazioni presentate spontaneamente o richieste dall'Ufficio – sia a seguito di istruttoria nel procedimento di deposito, sia a seguito di controlli sulla progettazione o sulla realizzazione. N.B.: Si rammenta che sono considerate integrazioni sia le integrazioni meramente documentali, sia quelle che consistono in elaborati di cui era carente la domanda di deposito del progetto presentata originariamente; in tal caso le opere da realizzare restano del tutto invariate per tipologia e quantità).

In tali casi il bollo non è dovuto, in quanto con la presentazione dell'integrazione non si configura una nuova istanza di deposito, ma vengono trasmessi atti (documentali o progettuali) che completano un'istanza di deposito già presente in Ufficio.

3. Deposito di: RELAZIONI A STRUTTURA ULTIMATA – CERTIFICATI DI COLLAUDO, CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA O SISMICA

Le marche da bollo dovranno essere apposte, per ognuna delle copie presentate, nella misura di una marca ogni 4 facciate (o ogni 100 righe di pagina formato A4), esclusi gli alle-

gati e l'eventuale nota di trasmissione all'Ufficio. Per quanto riguarda gli allegati, in particolare, l'interessato procederà a sottoporli ad imposta di bollo, nella misura attualmente fissata in 1 euro per ogni esemplare o per ogni foglio costituito da 4 facciate (per gli atti di cui all'art. 28 della tariffa allegata al D.P.R. 642/72 – tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti geometri e misuratori, ...) esclusivamente in caso d'uso, ovvero se risulta necessario presentarli per la registrazione all'Ufficio del Registro (attualmente: Agenzia delle Entrate).

\*\*\*\*\*

## Agenzia delle Entrate

*Giunta Regionale della Campania – lav. Pubblici – Op. Pubb. via De Gasperi, 28 – Prot. n. 954-62246/2009*

*Oggetto: Interpello 954-72/2009 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.*

*Giunta Regionale della Campania*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art.1 del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

### QUESITO

La Giunta Regionale della Campania fa presente che tra le competenze degli Uffici Regionali del Genio Civile, rientrano gli adempimenti connessi, tra l'altro, al deposito di relazione a strutture ultimate (articolo 65, comma 6, DPR 05/06/01 n. 380). In particolare, l'istanza evidenzia che ne costituiscono parte integrante, sono soggette all'imposta di bollo, e gli importi che ne conseguono rappresentano un costo di notevole rilevanza. Premesso quanto sopra, l'Ente interpellante anche in considerazione di richieste formulate da parte di ordini professionali chiede di "... verificare la possibilità di apporre il bollo solo sulla relazione a strutture ultimate e considerare le documentazioni come unico allegato alla stessa, da esentare dal bollo ovvero da valutare con importi ridotti".

### SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'ente interpellante ritiene che sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, oltre alle relazioni a struttura ultimate, anche le certificazioni e documenti allegati in quanto parte integrante delle stesse.

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", all'articolo 65, comma 6 stabilisce che "A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo Sportello Unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 ...". L'art. 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dal-



l'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per le "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie descrizioni, constatazioni, e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti...".

Tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato, si ritiene che le relazioni a strutture ultimate possono qualificarsi come scritture private contenenti dichiarazioni unilaterali, soggette pertanto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio ai sensi dell'art. 2 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972. E' opportuno precisare che l'imposta di bollo dovuta per le relazioni a strutture ultimate deve essere corrisposta sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio del Genio Civile, sia in relazione alla copia destinata ad essere restituita all'istante munita dell'attestazione di avvenuto deposito. Per quanto riguarda gli atti e documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate, si ritiene che gli stessi rientrino nel disposto dell'art. 28 della stessa tariffa recante le indicazioni degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso. Detto articolo prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli ingegneri, architetti periti geometri e misuratori...". A riguardo si rappresenta che la misura di euro 0,52 deve intendersi elevata ad 1 euro ai sensi dell'art.3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In breve, detti atti e documenti sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro (già euro 0,52) per ogni foglio o esemplare. Tale orientamento è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 23 marzo 2009, n. 74/E concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, degli elaborati tecnici che siano allegati o che costituiscano parte integrante della concessione edilizia. Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 642 del 1972 si verifica il caso d'uso "... quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Campania, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Il direttore centrale

*Vincenzo Busa*

\*\*\*\*\*

## **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture**

*Prot. N. 29422/09/VISF*

*Spett.le Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno*

*Via G. Vicinanza, 11; 84123 Salerno*

## **Raccomandata A.R**

*Oggetto: GE/64908/08NISF Procedura di conferimento di incarichi per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva di progettualità previste nel programma operativo FSE e FERS della Giunta Regionale della Campania*

Si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 8 aprile 2009, ha esaminato la questione afferente l'oggetto e, in pari data, si è pronunciato con la Deliberazione n° 33 allegata in copia.

Il Dirigente

*Ing. Giovanni Traetta*

\*\*\*\*\*

*Delibera n. 33 Adunanza del 8 aprile 2009*

*Oggetto. GE 64908/08/VISF Procedura di conferimento di incarichi per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di progettualità previste nel programma operativo FSE e FERS della Giunta Regionale della Campania.*

Esponente: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Salerno;

Stazione appaltante: Comune di Campagna;

Riferimenti Normativi: art.92, c. 1, d.l.vo n° 163/2006 e s.m.i., L.R. Campania n°3/2007 art. 11, determinazione n° 4/2007, delibera n° 125/2007

## **IL CONSIGLIO**

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. Campania n°3/2007

Vista la relazione della Direzione Vigilanza Servizi e Forniture;

Vista la Determinazione n° 4/2007 Vista la deliberazione n° 125/2007

## **CONSIDERATO IN FATTO**

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Salerno con nota datata 30 ottobre 2008 ha segnalato a questa Autorità alcuni profili di illegittimità che caratterizzavano il bando di gara relativo alla procedura per il conferimento di incarichi per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di progettualità previste nel programma operativo FSE e FERS della Giunta Regionale della Campania. L'Ordine professionale ha evidenziato, in particolare, che il pagamento dei compensi professionali, veniva subordinato al conseguimento del finanziamento da parte dell'organo regionale e nel bando non venivano specificati precisi criteri per l'individuazione dei professionisti cui affidare gli incarichi. Considerata la rilevanza delle problematiche segnalate, la Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture (VISF), operante presso questa Autorità, con nota n° 67233 del 27 novembre 2008, ha richiesto al responsabile del procedimento di fornire elementi informativi in ordine alla procedura in questione ed alle opere pubbliche da progettare nell'ambito del programma operativo FSE e FERS. L'Amministrazione comunale in relazione a quanto sopra ha fornito elementi informativi con la delibera di G.C.





n° 221 del 12 novembre 2008 e con nota datata 2 dicembre 2008. In sintesi è stato precisato che:

- le perplessità afferenti la disciplina dei minimi tariffari sembrerebbero essere state completamente superate, alla luce dell'art.2, comma 1) lett t), punti 2), 3) e 4) del d.lgs. n. 152/2008, che definitivamente ha ribadito l'inapplicabilità dei nuovi tariffari, al fine della determinazione del compenso contrattuale;
- l'Amministrazione Pubblica agisce nell'ambito di un'attività discrezionale, con prevalenti profili privatistici. Infatti, nell'ipotesi di cui è questione, non si persegue immediatamente l'interesse pubblico, ma si svolge un'attività per partecipare ad una procedura di finanziamento che, attraverso la realizzazione successiva di un'opera pubblica, concretizzerà un interesse pubblico: si tratta di manifestazione di discrezionalità privata che permette di inserire ogni tipo di clausola nel contratto di collaborazione del tecnico che viene designato, fino a definire un contratto misto, in cui il sinallagma è dato dalla premialità da acquisire, attraverso la partecipazione al concorso regionale di finanziamento, come avviene, appunto, in una procedura di concorso di idee, in cui non tutti i partecipanti vengono premiati;
- il parametro di valutazione per l'ammissione al concorso è dato dal criterio del "tempo",
- con atto d'indirizzo n. 150 del 20.08.08 la Giunta Comunale ha ritenuto di dare mandato di avviare le procedure afferenti i POR della Regione Campania con la pubblicazione di appositi bandi pubblici e di procedere in successione alla individuazione del progettista, precisando che per le attività di progettazione il compenso per le prestazioni sarebbe stato corrisposto solo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando della Regione Campania, e alla individuazione delle opere da progettare;
- le opere pubbliche da progettare riguardavano il completamento rete fognaria e di quella idrica, il potenziamento della pubblica illuminazione e le strade rurali;
- per pubblicizzare la procedura sono stati affissi manifesti sull'intero territorio comunale il bando è stato pubblicato sul sito del Comune di Campagna dal 13 ottobre 2008 al 28, ottobre-2008 all'Albo Pretorio dal 17 ottobre 2008 al 1 novembre 2008 e, infine, è stato, pubblicato sul sito SITAR Regione Campania e sul sito del Ministero delle Infrastrutture
- Servizio Contatti pubblici;
- i criteri e le modalità procedurali nonché la tempistica da adottare per la scelta dei professionisti sono stati definiti con Delibera di G.C. n° 225 del 19 novembre 2008 avente ad oggetto "Avviso per collaborazione tecnica ambito fondi europei - Sviluppo regionale. Atto d'indirizzo";
- l'importo stimato per le prestazioni professionali oggetto di affidamento era inferiore a 100.000,00 euro,
- sono state acquisite n° 78 domande di partecipazione e in data 26 novembre 2008 con verbale proc. 20237 si è proceduto all'apertura delle buste;
- con Determina n° 306 del 25 novembre 2008 si è preso atto del verbale di apertura delle buste e si è proceduto all'individuazione dei tecnici nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera di G.C. n° 225 del 19 novembre 2008;

Sulla base degli elementi informativi e documentali forniti, la

Direzione Generale VISF, con nota n° 73617 del 30 dicembre 2008, ha evidenziato all'Amministrazione le criticità rilevate. In particolare è stato evidenziato che:

- l'indicazione della decorrenza entro cui far pervenire la richiesta di affidamento riportata nel bando "dalla data del presente avviso (26.09.2008) " non risultava chiara tenuto conto che la pubblicazione risultava essere avvenuta all'Albo Pretorio da 17.10.2008 all' 1. 11.2008;
- le date indicate nel SITAR Regione Campania e nel sito Servizi Contratti Pubblici non risultavano essere congruenti fra loro e con le indicazioni fornite nell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio comunale;
- non erano stati chiariti i criteri e le modalità procedurali che sarebbero stati adottati per la scelta dei professionisti a seguito della formazione dell'elenco;
- non erano stati indicati gli importi stimati per ciascuna prestazione professionale che si intendeva affidare;
- non risultavano essere stati chiariti gli specifici interventi da progettare, gli importi stimati dei lavori, desumibili da un propeudeutico studio di fattibilità/progettazione preliminare, e se gli stessi erano stati inseriti nei programmi dell'Ente in conformità dell'art. 128 del codice dei contratti pubblici e dell'art. 7 della L.R. n°3/2007;
- l'urgenza della consegna dei progetti per rispettare la data del 31.12.2008 fissata dalla Regione per la richiesta di finanziamento non poteva giustificare il termine ristretto di gg. 21 per la redazione dei progetti;
- non risultava possibile a pena di nullità affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera;
- quanto "ritenuto" nella delibera di G.C. n°221 del 22.11.2008, in ordine discrezionale con profili privatistici, non appariva pertinente al caso specifico.

Con nota datata 22 gennaio 2009 il Comune di Campagna ha trasmesso la delibera di G.C. n° 6 del 14 gennaio 2009, avente ad oggetto "Procedura di conferimento incarichi per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di progettualità previste nel programma operativo FSE e FESR", adottata per fornire chiarimenti in merito alle osservazioni formulate con la sopraindicata comunicazione.

Con detta delibera è stato precisato, oltre a quanto già comunicato, che:

- trattasi di progettazioni sotto soglia comunitaria e che quindi appare sufficiente la pubblicazione sui siti indicati nel bando,
- l'incoerenza della data di pubblicazione dell'avviso sul SITAR non è attribuibile al Comune, ma solo all'organizzazione regionale;
- il parametro fondamentale dell'affidamento è quello del "tempo di redazione dei progetti", tanto è vero che è stato dato incarico all'Ufficio Urbanistica di procedere all'affidamento della redazione dei progetti in base esclusivamente al parametro tempo, includendo nella graduatoria le domande contenenti il tempo di 21 giorni per la consegna dei progetti,
- il compenso è riferito, in mancanza di apposita specificazione nel bando, alla tariffa professionale ancora in vigore;

- nel bando è stata richiesta ai professionisti la misura prescelta per la progettazione;
- l'esiguità del termine è stata pienamente accettata da parte dei partecipanti;
- le modalità apposte per il pagamento non sono una condizione ma una clausola concorsuale che prevede il compenso quale premialità in caso di ammissione al finanziamento.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Comune di Campagna, con avviso del responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio, datato 26 settembre 2008, ha reso noto di dover procedere all'affidamento all'esterno di incarichi, di importi inferiori ai 100.00,00 euro, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per la direzione dei lavori relativa alle progettualità previste nel programma operativo FSE e FERS della Giunta Regionale della Campania, approvato con deliberazione n° 453 del 16 marzo 2007.

- l'urgenza della consegna dei progetti per rispettare la data del 31.12.2008 fissata dalla Regione per la richiesta di finanziamento non poteva giustificare il termine ristretto di gg. 21 per la redazione dei progetti; con lo stesso avviso sono state evidenziate le categorie di interventi oggetto del bando regionale sono stati invitati i tecnici interessati a far pervenire proposta di affidamenti entro e non oltre giorni 15 dalla data dell'avviso. Si tratta, dunque, di un avviso per selezionare, sulla base di curriculum vitae e del tempo (massimo) per la consegna degli elaborati tecnici inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i professionisti a cui affidare i predetti incarichi.

Dall'esame dell'avviso di cui sopra nonché dagli atti acquisiti sono emerse alcune criticità, in particolare si è rilevato che:

- per le attività richieste, il compenso per le prestazioni professionali sarebbe stato commisurato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel bando regionale e contenuto nell'importo della voce "Spese Generali" previste nel quadro economico del progetto e che in assenza di approvazione del progetto da parte della Regione Campania l'Amministrazione non avrebbe corrisposto alcuna somma per le prestazioni professionali rese;

- l'indicazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine dei 15 giorni entro cui far pervenire la richiesta di affidamento non risultava chiara, tenuto conto che nel bando pubblicato sull'Albo Pretorio si precisava che detta richiesta di affidamento sarebbe dovuta pervenire entro 15 giorni dalla "dalla data del presente avviso", vale a dire il 26 settembre 2008, mentre lo stesso Bando risulta essere stato pubblicato sull'Albo Pretorio in un diverso lasso temporale compreso dal 17 ottobre 2008 all'1 novembre 2008;

- le date indicate nel SITAR Regione Campania e nel sito Servizi Contratti Pubblici non risultavano essere congruenti fra loro e con le indicazioni fornite nell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio comunale;

- nell'avviso non erano stati chiariti i criteri e le modalità procedurali che sarebbero stati adottati per la scelta dei professionisti a seguito della formazione dell'elenco, limitandosi lo

stesso a richiedere

(I) di indicare nella richiesta di affidamento il tempo massimo per la consegna degli elaborati tecnici inerenti la progettazione, preliminare ed esecutiva (senza fissare in proposito un termine "massimo" suscettibile di essere migliorato in fase di presentazione dell'istanza da parte del professionista) e

(II) di allegare il curriculum vitae del professionista istante (senza predeterminare, anche a tal riguardo, i requisiti minimi richiesti al professionista in ragione della qualità e del valore delle prestazioni professionali da affidare);

- non erano stati indicati gli importi stimati per ciascuna prestazione professionale che si intendeva affidare;

- non risultano essere stati chiariti gli specifici interventi da progettare, gli importi stimati dei lavori, desumibili da un propeudeutico studio di fattibilità/progettazione preliminare, e se gli stessi erano stati inseriti nei programmi dell'Ente in conformità dell'art. 128 del codice dei contratti pubblici dell'art. 7, comma 4, della L.R. n°3/2007;

- l'urgenza della consegna dei progetti per rispettare la data del 31 dicembre, Regione per la richiesta di finanziamento non poteva giustificare il termine ristretto di gg. 21 -per la redazione dei progetti; detta urgenza poi risulta di dubbia fondatezza laddove si tenga presente che in prossimità della scadenza del detto termine del 31 dicembre 2008 e più precisamente in data 2 dicembre 2008, stando alle indicazioni formulate dalla Amministrazione medesima con la nota di pari data, nessun incarico risultava ancora conferito. Peraltro si osserva che il programma operativo FSE e FERS della Giunta Regionale della Campania, risultava approvato con deliberazione n 453 fin dal 16 marzo 2007;

- il suddetto termine di 21 giorni per la redazione dei progetti, utilizzato dall'Amministrazione quale criterio di selezione dei professionisti cui affidare le prestazioni professionali, risulta essere stato fissato dall'Amministrazione medesima con Delibera della Giunta Comunale n. 225 del 19 novembre 2008 e, quindi, successivamente alla data di pubblicazione del bando, avvenuta sull'Albo Pretorio nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2008 e l'1 novembre 2008;

- nella Determina n. 306 del 25.11.2008 con cui l'Amministrazione ha proceduto alla individuazione dei tecnici nel rispetto dei criteri fissati, nella summenzionata Delibera di G.C. n. 225 del 19 novembre 2008, si prende a tal fine atto del verbale di apertura delle buste che, tuttavia, risulta essere datato 26 novembre 2008 e quindi successivo di un giorno rispetto alla Determina che lo richiama;

- nelle premesse del verbale di apertura buste del 26 novembre 2008 si legge che l'Amministrazione ha escluso quattro domande di partecipazione in quanto pervenute oltre il termine finale fissato "il giorno 28.10.08 alle ore 14.00", anche se, come sopra evidenziato, tale termine non risulta chiaramente ed univocamente individuato nel Bando né adeguatamente reso pubblico;

- quanto "ritenuto" dalla Amministrazione nella Delibera di G.C. n°221 del 22 novembre 2008, in ordine all'ipotesi di attività discrezionale con profili privatistici, non appare pertinente al caso Specifico.

In ordine alla subordinazione della corresponsione del compenso al professionista da parte dell'Amministrazione alla



approvazione del progetto da parte della Regione e, quindi, al finanziamento dell'opera, deve ribadirsi quanto già asserito da questa Autorità che non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera. La progettazione di un'opera pubblica non può costituire un'attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può non affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata solo programmata ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla e che pertanto con l'entrata in vigore della Legge n° 248/2006 non è stato abrogato l'art. 92, comma 1, del d.l.vo n° 163/2006 (cfr. Determinazione n°4/2007, delibera n° 125/2007).

Tale precisazione si rende necessaria in quanto si è riscontrata una prassi piuttosto diffusa presso le Amministrazioni che, facendo leva su quanto disposto dell'art. 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 in merito alla abrogazione delle disposizioni che, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, prevedono la obbligatorietà delle tariffe ed il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi, qualificano il finanziamento dell'opera quale "obiettivo" da raggiungere mediante l'attività di progettazione svolta dal professionista e con ciò ritengono di poter subordinare la corresponsione del compenso spettante al professionista per l'attività svolta al raggiungimento dell'obiettivo così individuato. Con l'ulteriore conseguenza, come nel caso in esame, che "in caso di non approvazione del progetto da parte della Regione Campania l'Amministrazione non dovrà corrispondere alcuna somma al professionista che si propone per le prestazioni rese". Tale prassi, oltre a porsi in violazione delle norme vigenti in materia e più precisamente dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 163 tuttora vigente anche a seguito della novella posta dal D.Lgs. n. 152/2008 che non ne ha in alcun modo mutato la portata dispositiva, si ritiene determini anche una disparità/diseguaglianza di posizioni rispetto a quelle Amministrazioni che, in ottemperanza alla disposizione richiamata nonché alle pronunce di questa Autorità (determinazione n. 4/2007, delibera n° 125/2007), abbiano adottato procedure coerenti con detta disciplina, facendosi quindi carico di remunerare in ogni caso il professionista per l'attività di progettazione eseguita ovvero che, in assenza di risorse per compensare l'attività di progettazione, non hanno candidato progetti all'Ente che eroga il finanziamento.

In relazione, poi, all'affinità della procedura di cui trattasi a quella del "concorso di idee", cui l'Amministrazione ha fatto riferimento nelle risposte fornite, si osserva che questa Autorità ha avuto modo in diversi atti di indirizzo di rappresentare che non sono consentite modalità di affidamento dell'attività di progettazione, nelle varie forme in cui si può esplicare (incarico di progettazione, concorso di progettazione ovvero concorso di idee), alternative a quelle individuate dalla legge. Nel caso di specie si è in presenza di un avviso per la selezione di professionisti cui affidare incarichi di progettazione afferenti un complesso di interventi di tipologia

su aree diverse; non si è in presenza, dunque, di un concorso di progettazione o di idee, ai quali è possibile ricorrere, ai sensi dell'articolo 91, comma 5 del d. Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico. Peraltro, non risulta essere stata attivata alcuna procedura comparativa per la selezione degli elaborati progettuali.

In merito alle modalità procedurali seguite per l'individuazione dei professionisti da parte dell'Amministrazione deve segnalarsi che le stesse non hanno garantito il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e, più in generale non sono state improntate al perseguimento del principio costituzionale di buon andamento che impone che l'azione amministrativa si attenga a criteri di efficienza e di efficacia.

In particolare, nel caso in esame l'Amministrazione non ha preventivamente determinato in sede di Bando non solo i requisiti minimi richiesti ai professionisti nella fase di ammissione alla selezione (requisiti che avrebbero dovuto a loro volta essere commisurati alla tipologia ed al valore degli incarichi da affidare; tipologia e valore anch'essi non precisamente indicati) ma non ha nemmeno indicato i criteri che avrebbe seguito nella scelta dei professionisti e quindi nella fase di affidamento degli incarichi. L'indicazione del criterio del "tempo massimo per la redazione del progetto" infatti è avvenuta a posteriori ed alla stessa non risulta nemmeno data alcuna diffusione presso il pubblico dei potenziali candidati. Non vi è stata, infine, alcuna chiarezza circa i termini fissati dall'Amministrazione ai fini della presentazione delle richieste di affidamento da parte dei potenziali concorrenti, determinandosi in tal modo una evidente violazione della par condicio, tra i candidati, penalizzando sia coloro i quali hanno utilizzato il termine più breve per la presentazione dell'istanza, sia coloro i quali a giudizio dell'Amministrazione avrebbero presentato una richiesta tardiva.

#### IN BASE A QUANTO SOPRA CONSIDERATO IL CONSIGLIO

rileva che l'avviso pubblico di cui trattasi non è conforme all'art. 92, comma 1, del d. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

- rileva che le modalità procedurali attivate per l'individuazione dei professionisti cui affidare gli incarichi di progettazione non hanno garantito il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e non sono state improntate al perseguimento del principio costituzionale di buon andamento che impone che l'azione amministrativa si attenga a criteri di efficienza e di efficacia;

- dà mandato alla Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture affinché comunichi la presente deliberazione, all'esponente e alla stazione appaltante, in modo che la stessa possa rivalutare il proprio operato ed uniformarlo ai principi di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e comunicare i provvedimenti che si intendono porre in essere per conformare gli affidamenti dei servizi alle norme vigenti in materia nonché provveda alla pubblicazione della stessa sul sito internet dell'Autorità;



- dà mandato alla Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture affinché trasmetta la presente delibera alla Regione Campania al fine di dare informativa delle risultanze istruttorie e per gli eventuali provvedimenti di competenza.

I Consiglieri Relatori  
Piero Calandra

Il Presidente  
(Luigi Gianpaolino)

*La direzione augura buone vacanze a tutti*

---

## QUINQUENNIO 2005/2009

Presidente  
Pasquale Caprio

vice presidente  
Mario Giudice

consigliere segretario  
Maria Gabriella Alfano

consigliere tesoriere  
Maddalena Pezzotti

consiglieri  
Luca Bruno  
Bruna Crescenzi  
Consuelo De Pascale  
Corradino D'Elia  
Ciro Fasano  
Gennaro Guadagno  
Eugenio Guglielmotti  
Franco Luongo  
Tiziana polisciano  
Enza Sambroia

consigliere junior  
Luca Casaburi

### Orario di apertura al pubblico degli uffici

<i>lunedì</i>	<i>09,30-12,30</i>	
<i>martedì</i>	<i>09,30-12,30</i>	<i>16,30-19,30</i>
<i>mercoledì</i>	<i>09,30-12,30</i>	
<i>giovedì</i>	<i>09,30-12,30</i>	
<i>venerdì</i>	<i>09,30-12,30</i>	

Chiuso in tipografia il 01/07/2009